ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/1990

PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'
DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

TRA

La Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Mauro Giovanni Viti, nato a Ponte nelle Alpi (BL) il giorno 13/09/1961 che agisce in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede legale in Venezia - Dorsoduro 3901 (C.F. 80007580279), nella qualità di Direttore della Direzione Turismo, autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 472 del 14/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;

E

Il Comune di Rovigo con sede legale in ----– Rovigo (RO), rappresentato da …….. codice fiscale …… in qualità di …….., autorizzato a sottoscrivere il presente Accordo con atto di …… n….. in data …….. esecutiva ai sensi di legge;

di seguito denominati anche "le Parti"

PREMESSO CHE

1) la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" all'articolo 15 disciplina le funzioni di informazione ed accoglienza turistica nel Veneto;
2) la Giunta regionale con deliberazione di n. 472 del 14/04/2020 ha provveduto ad aggiornare gli standard minimi per lo svolgimento delle attività di informazione ed accoglienza turistica ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
3) in conformità alla citata deliberazione, il Comune di Rovigo con sede legale in ----– Rovigo (RO) ha inviato alla Giunta Regionale - Direzione Turismo - la manifestazione di interesse di cui a prot. 102262 del 04/03/2021 per la gestione delle attività di informazione e comunicazione ed in particolare per la gestione dell'ufficio IAT di territorio "*IAT Rovigo*", sito in Piazza Vittorio Emanuele, II – Rovigo (RO), e di eventuali Info-Point turistici.
4) con deliberazione n. 472 del 14/04/2020 è stato riconosciuto come soggetto titolare della funzione di informazione e accoglienza turistica il soggetto che ha presentato la suddetta manifestazione di interesse, d'ora in poi denominato Soggetto titolare;
5) la citata deliberazione n. 472 del 14/04/2020 prevede che i rapporti di collaborazione per le attività di informazione e accoglienza turistica fra la Giunta regionale ed i Soggetti titolari, siano disciplinati da un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse ed Allegato.

Le premesse, le disposizioni e le indicazioni previste dalla deliberazione n. 472 del

14/04/2020 nonché i requisiti, gli standard e le altre prescrizioni di cui all'**Allegato A** della citata deliberazione motivano e sostanziano gli obiettivi e le finalità del presente Accordo e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Forma dell'Accordo.

Il presente Accordo ha la forma elettronica, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990.

Articolo 3. Finalità dell'Accordo.

La Regione e il Soggetto titolare concordano sull'esigenza di confermare nel Comune di Rovigo un Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.) di territorio e l'attivazione di eventuali Info-Point turistici.

Articolo 4. Obblighi del Soggetto titolare.

Il Soggetto titolare si obbliga, a sue spese, per la durata dell'Accordo, a gestire l'ufficio di cui all'articolo 3 secondo le modalità definite nella deliberazione di Giunta Regionale n. 472 del 14/04/2020 e precisate nella relazione illustrativa presentata dal Soggetto titolare, che forma parte integrante del presente Accordo. Per lo svolgimento delle attività di informazione e accoglienza turistica – indipendentemente dalla forma organizzativa prescelta – il Soggetto titolare dovrà avvalersi, in via prioritaria, dei contenuti inseriti a cura di ciascun ufficio turistico e/o dal soggetto titolare nel data base del Destination Management System regionale e uniformarsi, nella produzione di materiali informativi, al formato e alla veste grafica del progetto editoria e immagine coordinata della Regione del Veneto.

Articolo 5. Gestione indiretta.

Il Soggetto titolare in forza della sottoscrizione del presente Accordo di collaborazione con
l'Amministrazione regionale, potrà affidare la gestione operativa del servizio a soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi e del codice dei contratti. Tale eventuale affidamento dovrà coincidere con la durata del presente Accordo nel rispetto degli standard di cui all'**Allegato A** della citata deliberazione e dovrà essere tempestivamente comunicato alla Direzione Turismo. Nella definizione dei criteri di selezione del soggetto affidatario si dovrà tenere conto della qualità del servizio reso, dei giorni e orari di apertura, della pluralità dei servizi offerti, della disponibilità di plurilingue, della professionalità del personale preposto al servizio, etc.

Articolo 6. Obblighi della Regione.

La Giunta regionale concede per la durata del presente Accordo al Soggetto titolare il diritto all'utilizzo dei segni distintivi degli uffici IAT ed Info-Point come individuati e disciplinati rispettivamente nella DGR. n. 2233/2010 e nella DGR. n. 1576/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'utilizzo del marchio regionale turistico "*Veneto The Land of Venice*", come individuato e disciplinato nella DGR. n. 2078/2017 e successive modifiche e integrazioni.

La Giunta regionale si impegna a pubblicare e a dare diffusione, in Italia e all'estero, per la durata dell'Accordo, dei dati identificativi dell'ufficio IAT e degli eventuali Info-Point turistici di cui all'articolo 3 e a mettere a disposizione del soggetto titolare il DMS in uso alla Regione del Veneto e ai soggetti del sistema turistico regionale nonché il materiale informativo e documentale realizzato in un'unica veste grafica e prodotto in forma

aggregata in accordo con lo stesso Soggetto titolare.

Articolo 7. Durata e recesso.

Il presente Accordo ha una durata di tre anni dalla sottoscrizione, rinnovabile con scambio di lettere fra le Parti.

Eventuali modificazioni che dovessero intervenire in ordine ai contenuti del presente Accordo o riferiti alle Parti saranno oggetto di specifiche comunicazioni e adeguamenti integrativi al presente Accordo.

Nel caso, a seguito di notifica di motivata contestazione di inadempimento colpevole degli
obblighi disciplinati dal presente Accordo, la Parte inadempiente non provveda entra i sessanta giorni ad adempiere, l'altra Parte potrà notificare il proprio recesso dall'Accordo con efficacia immediata.

Ciascuna delle Parti potrà notificare all'altra il proprio recesso dal presente Accordo con efficacia immediata qualora, a seguito di precedentemente notifica all'altra parte di motivata contestazione di un inadempimento colpevole dei suoi obblighi disciplinati dal presente Accordo l'inadempimento contestato si sia protratto per sessanta giorni consecutivi dalla notifica della contestazione.

Articolo 8. Disposizioni fiscali.

Il presente Accordo costituisce un atto amministrativo, disciplinato dalla legge n. 241/1990, posto in essere dalla Regione diverso dalla gestione del patrimonio e come tale è esente dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 1 della tabella B del DPR n. 131/1986.
Il presente Accordo tra enti pubblici è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972.

Articolo 9. Foro competente.

Tutte le eventuali controversie, che dovessero derivare dall'esecuzione del presente Accordo, sono devolute, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 104/2010, al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto con sede a Venezia.

Il presente Accordo, con ogni ulteriore Allegato, è letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Turismo
Dr. Mauro Giovanni Viti
(firma digitale)

Per il Comune di Rovigo
……
(firma digitale)

Luogo, data